

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO

- Presidente -

Sent. n. sez. 46/2021

FILIPPO CASA TERESA LIUNI

- Relatore -

CC - 08/01/2021 R.G.N. 15508/2020

PALMA TALERICO

DANIELE CAPPUCCIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

, nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 24/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

lette le conclusioni del Procuratore generale, FELICETTA MARINELLI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.





RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/3/2020, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha respinto le istanze di (omissis) dirette alle misure alternative dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 DPR n. 309 del 1990, con programma ambulatoriale, nonché della detenzione domiciliare.

Il Tribunale di sorveglianza, ripercorsa la vicenda esecutiva dell'istante, costellata di violazioni della misura alternativa originariamente concessa per ricadute nel consumo di sostanze stupefacenti, condotta tenuta anche a seguito del ripristino del regime detentivo (come risulta dall'episodio del 24/2/2020, di rilevata positività al consumo di cannabinoidi), ha ritenuto che il condannato non è in grado di gestirsi in modo responsabile in assenza di soluzioni strettamente contenitive, ed ha quindi rigettato le richieste dei benefici.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del (omissis), avv. (omissis), indicando a motivo di impugnazione la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con riferimento alla negazione dei benefici di cui contesta le ragioni espresse dal Tribunale di sorveglianza.

Anche il condannato ha proposto impugnazione, con atto a propria firma presentato alla matricola della Casa Circondariale di (omissis), in quanto tale inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso è generico nell'enunciazione dei dedotti vizi motivazionali, nonché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati, risolvendosi in una mera confutazione delle argomentazioni espresse dal Tribunale di sorveglianza con le quali non si confronta effettivamente.
- 1.1. Quanto al rilievo di genericità, si ribadisce come premessa generale che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della





motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Pg in proc. Rugiano, Rv. 264535).

Nel caso specifico, deducendo un generico vizio di motivazione, il ricorrente intende indurre questa Corte ad un apprezzamento discrezionale in termini diversi da quelli illustrati dai giudici della sorveglianza – con argomentazioni ancorate ad inoppugnabili dati di fatto, che smentiscono la natura asseritamente circolare del ragionamento motivazionale – operazione inibita in sede di legittimità quando si sia al cospetto di una motivazione giuridicamente corretta e di salda tenuta logica.

1.2. Quanto al merito del provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione dei criteri che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato in tema di ammissione al programma terapeutico ex art. 94 DPR n. 309 del 1990, affidando al giudice il compito di verificare i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, nonché di effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293); in tale funzione il Tribunale di sorveglianza decide sulla base delle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, ma non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, essendo tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).

Invero, la decisione di rigetto è stata congruamente basata sulla constatazione del fallimento del precedente affidamento in prova, tanto da comportarne la revoca con efficacia retroattiva per le reiterate violazioni da parte del (omissis), sempre cagionate dalla ricaduta nella tossicodipendenza, nonostante i suoi buoni propositi ogni volta espressi onde mantenere il beneficio. Di tale percorso accidentato il provvedimento ha dato ampia descrizione, senza arrestarsi al mero richiamo dell'ultima per quanto eclatante violazione, consistita addirittura nel consumo di droga in ambito carcerario, e che ha definitivamente sanzionato l'assenza di un percorso almeno iniziale di revisione critica dei trascorsi devianti e di effettiva volontà del (omissis) di affrancarsi dalla dipendenza criminogena dalle sostanze stupefacenti.





- 1.3. Anche il rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare è sorretto da adeguata e congrua motivazione. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato la strumentalità di tale richiesta, per la quale si è invocata la condizione di fragilità degli anziani genitori, e il carattere ostativo della biografia criminale del (omissis) che non consente di superare la prognosi di pericolosità, soprattutto alla luce dell'incapacità dell'istante di adeguarsi alle prescrizioni imposte e ad un sistema di controllo per larga parte rimesso all'autodeterminazione personale.
- 2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 8 gennaio 2021

Il Consigliere estensore

> Teresa Liuni

Il Presidente

Angela Tardio

Ingele Tarde

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

22 FEB 2021

IL CANCELDERE Stefania FAIELLA